



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

ORDINANZA

**PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI
SAN VINCENZO**

(per la numerazione vedere progressivo e data in intestazione)

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

VISTA la propria Ordinanza n. 58/2009, recante il *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti del circondario, non ricadenti nella giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale”*;

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 inerente al *“Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”*, con il quale è stato abrogato il Decreto Legislativo 182/2003;

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 4, del predetto Decreto Legislativo n. 197/2021 prevede che *“nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, la stessa d’intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti”*;

PRESO ATTO che nel caso del porto di San Vincenzo (LI) non appaiono sussistenti le caratteristiche previste dall’art. 5, comma 8, del predetto Decreto Legislativo n. 197/2021, in quanto il traffico portuale non è limitato esclusivamente alle imbarcazioni da diporto ed il servizio di raccolta dei rifiuti allo stato attuale non risulta integrato nel sistema di gestione dei rifiuti comunale;

VISTO che questo Ufficio Circondariale marittimo, a seguito di un apposito e prolungato confronto costruttivo con i soggetti interessati (Comune di San Vincenzo, Marina di San Vincenzo S.p.A., ATO Toscana Sud, SEI Toscana e Permare S.r.l.), è pervenuto alla predisposizione di una bozza consolidata del provvedimento da emanare, inviandolo alla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia con nota prot. n. 840 del 23.01.2023 perché ne fosse valutata la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e venisse rilasciata la prevista intesa;

VISTO che questo Ufficio Circondariale marittimo, a seguito delle osservazioni della Regione Toscana pervenute con nota prot. n. 212184 in data 05.05.2023, provvedeva ad aggiornare la bozza di Piano e ad inviarla nuovamente con nota prot. n. 10580 del 23.06.2023;

- VISTO** che la Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Sostenibilità con nota prot. n. 0568573 del 15.12.2023 ha inviato a questo Ufficio Circondariale marittimo il rapporto preliminare ambientale, necessario all'attivazione della verifica di Vas e redatto sulla base dei contenuti della bozza di Piano sopra citata, in accordo con le previsioni contenute nell'art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo n. 197/2021;
- VISTO** che sulla base del rapporto preliminare ambientale questo Ufficio Circondariale marittimo, con nota prot. n. 4671 del 07.02.2024 ha promosso al NURV – Regione Toscana apposita istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- PRESO ATTO** che la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas si è conclusa con Determinazione del NURV n. 4/AC/2004, inviata a questo Ufficio Circondariale marittimo con nota prot. n. 256169 del 06.05.2024, senza necessità di procedere a Vas, ma con l'indicazione di alcune raccomandazioni;
- VISTO** che questo Ufficio Circondariale marittimo, tenuto conto delle conclusioni della procedura di verifica di Vas, ha inviato una versione definitiva e consolidata del Piano alla Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Sostenibilità con nota prot. n. 22654 in data 15.07.2024 per la valutazione della coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti ed il rilascio della prevista intesa;
- CONSIDERATO** che la Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Sostenibilità con Decreto Dirigenziale n. 19768 del 02.09.2024 ha rilasciato motivato *“parere di coerenza del piano di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi del porto di San Vincenzo, elaborato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, con il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati approvato con delibera di consiglio regionale numero 94 del 18 novembre 2014, come modificato, con deliberazione del consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017”*, trasmettendo il documento in questione, oltre che a questo Ufficio, all'Autorità di ambito territoriale ottimale Toscana Sud ed al Comune di San Vincenzo;
- PRESO ATTO** che la Regione Toscana, con Delibera di Giunta n. 1307 in data 11.11.2024 ha, infine, rilasciato *“ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 197/2021, l'intesa all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino affinché possa provvedere all'approvazione, con propria ordinanza, del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi del porto di San Vincenzo”*, dando atto del fatto che lo stesso *“una volta approvato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, costituisce parte integrante, per gli aspetti relativi alla gestione, del piano regionale di cui all'art. 199 del decreto legislativo 152/2006”*;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82, del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo n. 197/2021, alla luce dell'attività istruttoria in premessa brevemente riepilogata, con il presente provvedimento si approva l'allegato "*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - porto di San Vincenzo*".

Il Piano in questione, in applicazione di quanto previsto all'art. 5, comma 7, del citato Decreto, dovrà essere soggetto a nuova approvazione almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

Articolo 2

La propria Ordinanza n. 58/2009 in premessa citata è abrogata nella parte che riguarda il porto di San Vincenzo (LI).

Articolo 3

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo d'Ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze e Avvisi" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/piombino.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge e ritenuti altresì civilmente e penalmente responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose per effetto delle trasgressioni commesse.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alberto POLETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALBERTO POLETTI

In Data/On Date:

lunedì 2 dicembre 2024 16:53:03



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera di Piombino

Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi porto di San Vincenzo

(art. 5 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197)



INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Premessa	3
1.2 Riferimenti normativi	4
1.3 Definizioni	4
1.4 Obiettivi del piano	5
1.5 Campo di applicazione ed esclusioni	6
2. IL PORTO E IL TERRITORIO	7
2.1 Le caratteristiche del porto	7
2.2 Analisi delle esigenze	8
2.3 Tipo e capacità degli impianti portuali di raccolta attualmente presenti	9
3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE E RACCOLTA DEI RIFIUTI	12
3.1 Classificazione dei rifiuti	12
3.1.1 Rifiuti accidentalmente pescati	14
3.2 Procedure per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti di tipo c.d. “garbage”	14
3.3 Procedure per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali	15
3.4 Eventuale conferimento nave commerciale	16
3.5 Organizzazione del servizio di trasporto e recupero/smaltimento	16
4. ADEMPIMENTI	17
5. SISTEMA TARIFFARIO	17
6. SISTEMA INFORMATIVO	18
7. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI	18
8. MONITORAGGIO	18
9. CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO	19
10. DISPOSIZIONI FINALI	19
ALLEGATO 1	20
ALLEGATO 2	21

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Con l'emanazione del D. Lgs. n. 182/2003 è stata data attuazione alla Direttiva CE n. 200/59, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Allo stato attuale il Decreto Legislativo citato è stato abrogato dal Decreto Legislativo n. 197/2021, che ha recepito la Direttiva Europea n. 2019/883, relativa “*agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi*”. Tale disposizione è stata di recente aggiornata ed integrata dal D. Lgs. n. 46/2024, emanato per recepire nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) n. 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Scopo delle nuove disposizioni, che costituiscono un’evoluzione di un percorso normativo iniziato dai primi anni del secolo, è quello proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi a mare dei rifiuti e dei residui del carico delle navi (comprese le imbarcazioni da diporto ed i pescherecci) che utilizzano i porti esistenti in tutto il territorio italiano, adoperandosi per migliorare laddove necessario i servizi ed il relativo utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi.

Questa esigenza è emersa dalla constatazione che gli operatori marittimi, nell'ambito della loro attività, producono quotidianamente diversi tipi di rifiuti e fanno uso di materiali potenzialmente pericolosi (ad es. olio, filtri, batterie). Al fine di garantire un’adeguata tutela dell’ambiente marino in generale, risulta opportuno che ogni porto sia dotato di servizi idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, incentivando anche la raccolta differenziata.

Relativamente al porto turistico “Marina di San Vincenzo”, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino ha emanato ai sensi del previgente D. Lgs. n. 182/2003 l’Ordinanza n. 58/2009, con la quale ha adottato il “*Piano di Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti del circondario, non ricadenti nella giurisdizione dell’Autorità Portuale di Piombino*”. In detta Ordinanza 58/2009, sino ad oggi vigente, è stabilito quanto segue: “*situato nel Comune di San Vincenzo, trattasi di porto turistico attualmente oggetto di lavori di ampliamento ed ammodernamento (totale posti barca ante lavori 272 - a lavori ultimati 350). La raccolta dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto e dalle barche da pesca ivi stazionanti (piccole unità dedite alla pesca locale) è curata dalla Società A.S.I.U. S.p.A. e dalla Ditta LONZI ROSSANO S.r.l. responsabile del recupero olii esausti e batterie – Sarà cura del nuovo concessionario, una volta terminati i citati lavori, affidare il servizio di raccolta rifiuti ad idonea Società commissionaria*” (vedi punto 3.1 lettera b) Ordinanza n.58/2009 citata).

A decorrere dall’annualità 2016, la Marina di San Vincenzo S.p.a. ha stipulato con una ditta specializza un apposito contratto per la gestione e lo smaltimento dei “rifiuti” prodotti dalle unità da diporto (c.d. “garbage”, come definiti dall’allegato V della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78) presenti nel porto di San Vincenzo, sopportandone sin da allora integralmente i relativi costi. All’interno del Porto Turistico di San Vincenzo dall’anno 2016, quindi, sono stati rimossi i “cassonetti” del servizio pubblico di raccolta rifiuti, la società SEI Toscana, subentrata nel frattempo alla A.S.I.U. S.p.a., non ha svolto alcun servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del porto e sono state realizzate dalla Marina di San Vincenzo n. 2 (due) “Isole ecologiche” accessibili solo ai titolari delle imbarcazioni.

In tale contesto, il D. Lgs. n. 197/2021 – novellando la disciplina del settore e sostituendo il D. Lgs. n. 182/2003, ha previsto all'art. 5 la necessaria elaborazione di un nuovo “Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti”, da redigere secondo le disposizioni e prescrizione contenute nell'Allegato I del Decreto.

Nei porti che non ricadono sotto la competenza di un'Autorità di Sistema Portuale, come quello di San Vincenzo, Autorità competente è l'Autorità Marittima, che “*d'intesa con la Regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta e di gestione dei rifiuti*”.

Il presente piano, elaborato ad esito di un lungo e proficuo confronto con tutti i soggetti interessati, è frutto anche di alcune integrazioni finali, dovute alle raccomandazioni emanate dal NURV (Nucleo Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici), Autorità competente per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) nell'ambito della Regione Toscana, che nella seduta n. 278/PS/VAS del 6/05/2024 ha assunto la Determinazione n. 4/AC/2024 di esclusione con raccomandazioni da VAS del presente Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti prodotti dalle navi nel porto di San Vincenzo.

1.2 Riferimenti normativi

- D.Lgs. n. 197/2021, attuazione della direttiva 2019/883/UE relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, nella sua versione vigente;
- D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- L.R. Toscana n. 25 del 18.05.1998 “Norme in materia di Gestione dei rifiuti”;
- Convenzione MARPOL 73/78, annessi I, II, IV, V, VI;
- Legge n. 60/2022, recante “disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (Legge “SalvaMare”)”.

1.3 Definizioni

Porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature (es. banchine, pontili fissi e pontili galleggianti) progettate principalmente per consentire l'attracco di navi.

Nave: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

Imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo, a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative, come definita dall'art. 2, co.1, lettera h) del D.Lgs. 152/2006.

Impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura, fissa o mobile, che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti dalle navi e dove, prima dell'avvio al recupero od allo smaltimento, possono essere conferiti e raggruppati i rifiuti prodotti dalle imbarcazioni.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato “D” del D. Lgs. n. 152/2006 e nelle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e d), del D. Lgs. n. 197/2021, nonché rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), della Legge n. 60/2022 e di cui il comandante dell’imbarcazione si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 197/2021 e dell’art. 2, comma 3 e 4, della Legge n. 60/2022.

Rifiuti prodotti dalle navi: tutti i rifiuti, comprese le acque reflue, i sedimenti ed i residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave che rientrano nell'ambito di applicazione degli annessi I, II, IV, V e VI della MARPOL 73/78; nonché i “rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare” (vedi art. 183, comma 1, lett. b-ter, n. 6 bis, del D. Lgs. n. 152/2006).

Rifiuti accidentalmente pescati: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;

Gestione: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro successivo trasporto.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato “B” alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento.

Detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

MARPOL 73/78: Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi.

1.4 Obiettivi del piano.

La redazione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al porto di San Vincenzo, è finalizzata ad individuare un servizio che si occupi dell'intero ciclo dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni, dalla raccolta al recupero/smaltimento finale, in modo da evitare dispersioni in mare.

La realizzazione del piano persegue, pertanto, obiettivi prioritari quali:

1. organizzare un servizio che sia improntato sui criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, con adempimenti e modalità operative semplici e rapide e che non determinino ingiustificati ritardi alle navi;
2. assicurare il raggiungimento di standard adeguati di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo, oltre ad un buon livello di igiene e di decoro nell'ambito portuale;
3. attuare la raccolta differenziata e lo smaltimento corretto dei rifiuti.

1.5 Campo di applicazione

Sono assoggettati alla disciplina del presente piano tutte le navi, siano esse soggette a notifica o meno ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 197/2021 (le deroghe dal solo obbligo di notifica sono inerenti in particolare ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT, alle imbarcazioni da diporto ed alle navi inferiori a 300 GT), che fanno scalo o che operano presso il porto di San Vincenzo, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi in uso alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Per chiarezza espositiva, si precisa che non faranno parte delle previsioni del presente Piano gli aspetti connessi alla gestione dei rifiuti provenienti e derivanti dalle attività svolte da privati nei locali e negli esercizi commerciali all'interno delle aree in concessione alla Marina di San Vincenzo.



Figura 1 – Veduta aerea del Porto di San Vincenzo

2. IL PORTO E IL TERRITORIO

2.1 Le caratteristiche del porto

Il porto turistico di San Vincenzo, nel suo insieme si compone delle seguenti aree:

- una diga foranea in massi naturali con uno sviluppo Nord/Sud di circa 650 m.l., all'interno della quale confina il canale del porto di circa 30 ml;
- la torre di controllo all'ingresso del porto, dove si trova anche la banchina per il bunkeraggio delle imbarcazioni;
- una darsena per imbarcazioni medio grandi;
- otto pontili, di cui uno fisso e 7 galleggianti;
- un piccolo cantiere navale, con due vasche, banchine fisse e galleggianti;

Il fondale medio del porto è di -3,50 m.

L'approdo può consentire l'ormeggio ordinario di n. 350 unità da diporto, di lunghezza compresa tra i 6 ed i 24 metri. Tali posti sono occupati stabilmente da una flotta "stanziale" di circa 280 imbarcazioni (considerato che alcuni posti barca vengono lasciati liberi dai rispettivi titolari di diritto di godimento), mentre i posti destinati alle unità in transito sono 50. A tal proposito, a fini statistici, le imbarcazioni in transito sono state n. 1.090 nel corso dell'anno 2019, n. 941 nel corso dell'anno 2020 e n. 1.189 nel corso dell'anno 2021.

A questo si aggiungono n. 5 posti barca stabilmente assegnati ad altrettante unità da pesca stanziali di taglia ridotta (non si registrano sbarchi da parte di unità esterne), dedite alla c.d. "piccola pesca" ed un'imbarcazione commerciale destinata al trasporto di passeggeri, svolto in ambito regionale durante la sola stagione turistica / estiva.

Le aree a terra sono destinate:

- a strutture per uffici e direzione porto;
- servizi igienici;
- parcheggi;
- esercizi commerciali;
- box nautici;
- cantiere navale.

Allo stato attuale, in relazione al periodo di validità del presente piano (che deve essere sottoposto a nuova approvazione almeno ogni cinque anni, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 197/2021) non sono previsti lavori o variazioni tali alle strutture o aree portuali, da dover essere presi in considerazione nella redazione del presente piano.

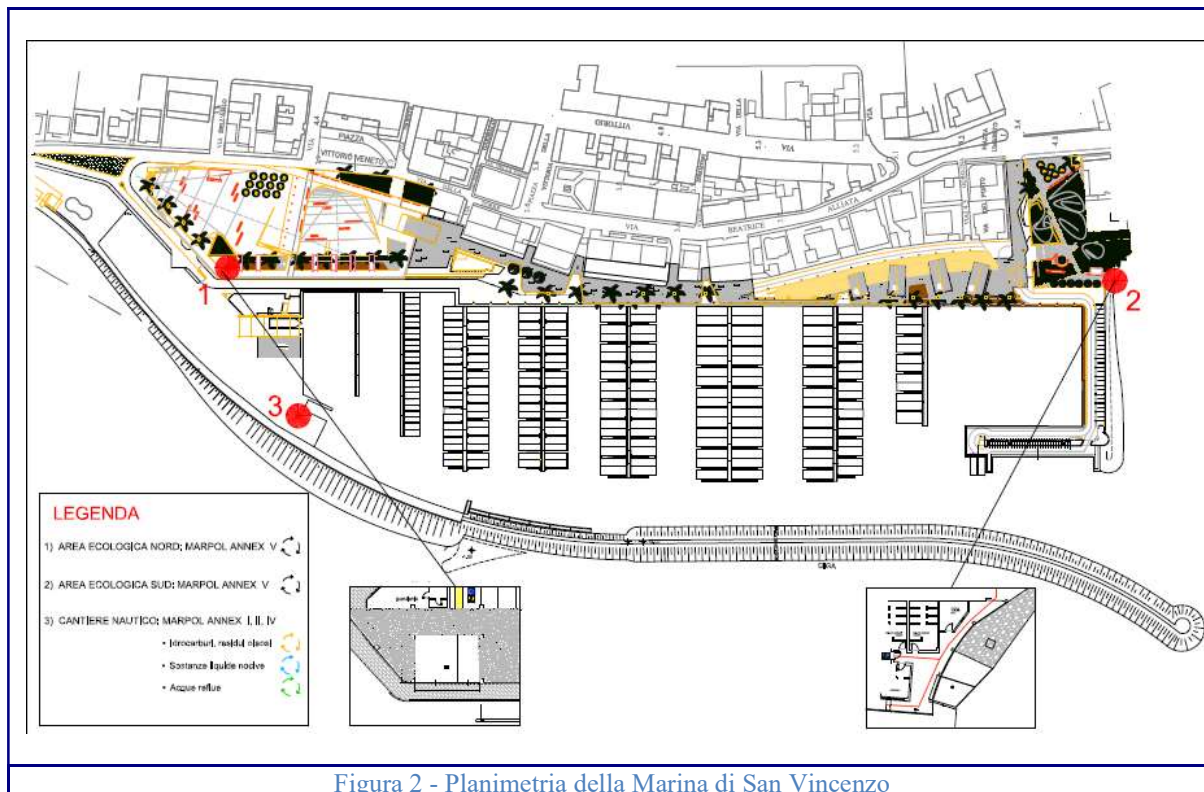


Figura 2 - Planimetria della Marina di San Vincenzo

2.2 Analisi delle esigenze

Come già anticipato nel precedente paragrafo, il porto “Marina di San Vincenzo” è un porto prevalentemente turistico, che al suo interno ospita principalmente imbarcazioni da diporto (280 unità stanziali e 50 posti per unità in transito), fatta eccezione per n. 5 unità da pesca destinate alla c.d. “piccola pesca” ed un’imbarcazione commerciale, destinata al trasporto di passeggeri durante la stagione turistica. In definitiva, si può dire che non vi sia un’attività marittima commerciale/industriale/militare degna di rilevanza.

A tal proposito, pare opportuno precisare che l’imbarcazione commerciale destinata al trasporto di passeggeri che fa scalo nel porto di San Vincenzo, ordinariamente non conferisce i rifiuti *de quibus*, in quanto in possesso di certificato di esenzione *ex art. 9*, D. Lgs. n. 197/2021. Qualora, tuttavia, la stessa – o altra unità destinata a svolgere il medesimo servizio – dovesse richiedere di conferire i rifiuti nel porto di San Vincenzo, si procederà come previsto dall’art. 7 del citato D. Lgs. n. 197/2021, secondo le modalità operative di seguito meglio individuate al Capitolo 3.

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche del “porto turistico”, in gestione a partire dall’atto del 03.11.2005 alla “Marina di San Vincenzo S.p.A.”, si può ipotizzare una media di flusso di imbarcazioni da diporto di medie dimensioni. Al fine di garantire un servizio adeguato e proporzionato alle reali esigenze del porto e alla tipologia di imbarcazioni, bisogna considerare i seguenti elementi:

1. quantità, dimensione e periodo di sosta nel porto;

2. stima e tipologia dei rifiuti prodotti;

3. diverso andamento nell'anno.

Come già indicato nel precedente paragrafo 2.1, a fini statistici, le imbarcazioni in transito sono state n. 1.090 nel corso dell'anno 2019, n. 941 nel corso dell'anno 2020 e n. 1.189 nel corso dell'anno 2021.

Alla luce del traffico sopra descritto, il presente Piano è orientato essenzialmente alle imbarcazioni da diporto, di medie dimensioni, la cui produzione di rifiuti risulta limitata dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il complesso dei rifiuti prodotti e conferiti dalle navi nel triennio e nel porto sono indicati analiticamente nell'Allegato 1. La gestione dei rifiuti, come detto, è stata effettuata in ossequio alle previgenti previsioni da apposite società commissionarie, incaricate dalla Marina di San Vincenzo S.p.A., garantendo che la gestione dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni nel porto di San Vincenzo sia tracciata e monitorata.

Analizzando tali dati si può facilmente evincere come le quantità e le tipologie di rifiuti riconducibili alle categorie di cui agli allegati I, II, IV, V e VI della Convenzione internazionale del 1973 MARPOL, sono complessivamente di modesta entità e riconducibili per la maggior parte (quota annuale mediamente superiore al 66,7 %) a tipologie da considerare rifiuti solidi urbani in applicazione dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 197/2021.

La stessa produzione dei rifiuti, peraltro, risulta sensibilmente variabile nel corso dell'anno, con punte di picco durante il periodo primavera-estate. Durante il periodo invernale, infatti, la maggior parte delle imbarcazioni restano ormeggiate per lungo tempo senza alcuna presenza di persone a bordo o in porto e, di conseguenza, senza alcuna produzione di rifiuti.

Alla luce dei dati riscontrati, coerenti con la ridotta entità dei rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni anche nel periodo di maggiore afflusso, non risulta necessario un ritiro giornaliero dei rifiuti, che possono essere raccolti in apposite aree ben individuate e soggetti a ritiro periodico secondo tempistiche predefinite.

2.3 Tipo e capacità degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi attualmente presenti

Allo stato attuale il servizio di raccolta avviene in n. 2 (due) postazioni/aree riservate per il conferimento e la raccolta dei rifiuti, una posizionata a Nord e l'altra a Sud del porto (posizioni "1" e "2" della precedente Figura 2), ove risultano allocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti non differenziati prodotti dalle imbarcazioni, riconducibili alla tipologia dei rifiuti urbani.

Entrambe le aree, a Nord e Sud del porto, sono adeguatamente illuminate ed in esse è presente una pavimentazione impermeabile con una caditoia che convoglia in un punto di raccolta delle acque mediante apposito pozzetto disoleatore (collegato in ultimo ai pozzi delle acque nere), una recinzione metallica zincata "tamponata" con edera plastica in modo da abbattere l'impatto visivo ed all'interno delle aree così delimitate sono posizionati tutti i contenitori dei rifiuti.

L'attuale dotazione di bidoni è totalmente destinata ad unica tipologia di rifiuto, quello indifferenziato con CER 20.03.01 ed è la seguente:

Area Ecologica Nord – n. 7 bidoni da 120 l / 60 Kg; n. 4 bidoni da 240 l / 108 Kg; n. 10 bidoni da 360 l / 168 Kg; n.1 bidone da 770 l / 345 Kg; n. 6 bidoni da 100 l / 510 Kg.

Area Ecologica Sud – n. 25 bidoni da 120 l / 60 Kg; n. 2 bidoni da 240 l / 108 Kg; n. 5 bidoni da 360 l / 168 Kg; n. 1 bidone da 770 l / 345 Kg; n. 6 bidoni da 1100 l / 510 Kg.

Si rileva che, alla luce dei dati relativi ai rifiuti raccolti ed avviati a smaltimento negli ultimi 3 anni (vedasi allegato 1), la capacità di tali contenitori – anche considerando la peggiore delle ipotesi possibili – risulta superiore almeno al 15% dell'intera produzione annua e, pertanto, del tutto compatibile con un ritiro non su base giornaliera.

Al fine di perseguire l'obiettivo di una maggiore coerenza del presente piano con le previsioni di pianificazione regionale, deve essere adottato nei tempi tecnici necessari e comunque entro dodici mesi dall'approvazione del piano, un sistema di raccolta differenziata di detta tipologia di rifiuti, separandoli nelle seguenti categorie: vetro, plastica, carta, frazione organica umida, farmaci, detergenti contenenti sostanze pericolose, apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti urbani indifferenziati.

La dotazione di contenitori destinati a tale raccolta, suddivisi per tipologia di rifiuto, dovrà essere la seguente:

Area Ecologica Nord

- n. 7 (sette) bidoni da 120 l / 60 Kg (frazione organica umida);
- n. 4 (quattro) bidoni da 240 l / 108 Kg (carta);
- n. 10 (dieci) bidoni da 360 l / 168 Kg (plastica);
- n. 1 (uno) bidone da 770 l / 345 Kg (vetro);
- n. 1 (uno) bidone da 120 l (farmaci)*;
- n. 1 (uno) bidone da 120 l (detergenti contenenti sostanze pericolose)*;
- n. 1 (uno) bidone da 240 l (apparecchiature elettriche ed elettroniche)*;
- n. 6 (sei) bidoni da 1100 l / 510 Kg (rifiuti urbani indifferenziati).

Area Ecologica Sud

- n. 5 (cinque) bidoni da 120 l / 60 Kg (frazione organica umida);
- n. 2 (due) bidoni da 240 l / 108 Kg (carta);
- n. 5 (cinque) bidoni da 360 l / 168 Kg (plastica);
- n. 1 (uno) bidone da 770 l / 345 Kg (vetro);
- n. 1 (uno) bidone da 120 l (farmaci)*;
- n. 1 (uno) bidone da 120 l (detergenti contenenti sostanze pericolose)*;
- n. 1 (uno) bidone da 240 l (apparecchiature elettriche ed elettroniche)*;
- n. 20 (venti) bidoni da 120 l / 60 Kg (rifiuti urbani indifferenziati).

I contenitori devono possedere adeguate caratteristiche di resistenza, in relazione alle proprietà ed alle caratteristiche dei rifiuti a cui sono destinati e devono essere idonei a consentire, in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Su ogni recipiente deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto.

I contenitori sopra individuati con il simbolo “*” saranno di tipo ermetico ed alloggiati al di sopra di una vasca atta a contenere eventuali ed accidentali sversamenti.

Le aree ecologiche possono essere utilizzate all'esclusivo fine di operare la raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, dei rifiuti prodotti dalle navi e devono essere adeguatamente protette dagli agenti atmosferici e dall'esterno mediante recinzione.

All'interno delle stesse, in posizione adeguatamente visibile, deve essere affissa apposita cartellonistica illustrativa nella quale riportare le diverse categorie di rifiuti che possono essere conferiti.

È da evidenziare, anche in base all'attività di verifica e controllo svolta da personale della locale Delegazione di Spiaggia, come l'attuale dotazione di contenitori per il deposito e la loro ubicazione all'interno del porto non abbia sino ad oggi comportato alcun disagio e/o criticità. Ad ogni buon conto, in ottica migliorativa, in relazione all'Area Ecologica Sud – sopra meglio individuata – si ritiene opportuno installare idonea schermatura visiva (es. telo) atta a minimizzarne l'impatto visivo.

Si precisa che per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi e non (ad es. vernici, solventi, olii esausti, filtri dell'olio, batterie, rifiuti al piombo), fatta eccezione per le categorie rientranti nell'Annesso V Marpol e meglio indicate al successivo paragrafo 3.1.1, gli stessi risultano derivanti dall'attività di manutenzione delle imbarcazioni, che può essere svolta esclusivamente all'interno del Cantiere Navale del porto; tali rifiuti vengono gestiti e smaltiti separatamente e nel pieno rispetto delle normative ambientali dal Soggetto gestore del Cantiere Navale.

Alla luce delle considerazioni sino ad ora espresse, salvo che intervengano future variazioni, (es. variazioni strutturali del traffico diretto al porto ovvero lo sviluppo di nuove infrastrutture) tali da richiedere una nuova approvazione del presente Piano, si ritiene che la dotazione prevista per la raccolta e la gestione dei rifiuti, sia da ritenersi adeguata rispetto alle esigenze del porto turistico di San Vincenzo ed agli obiettivi del presente piano.

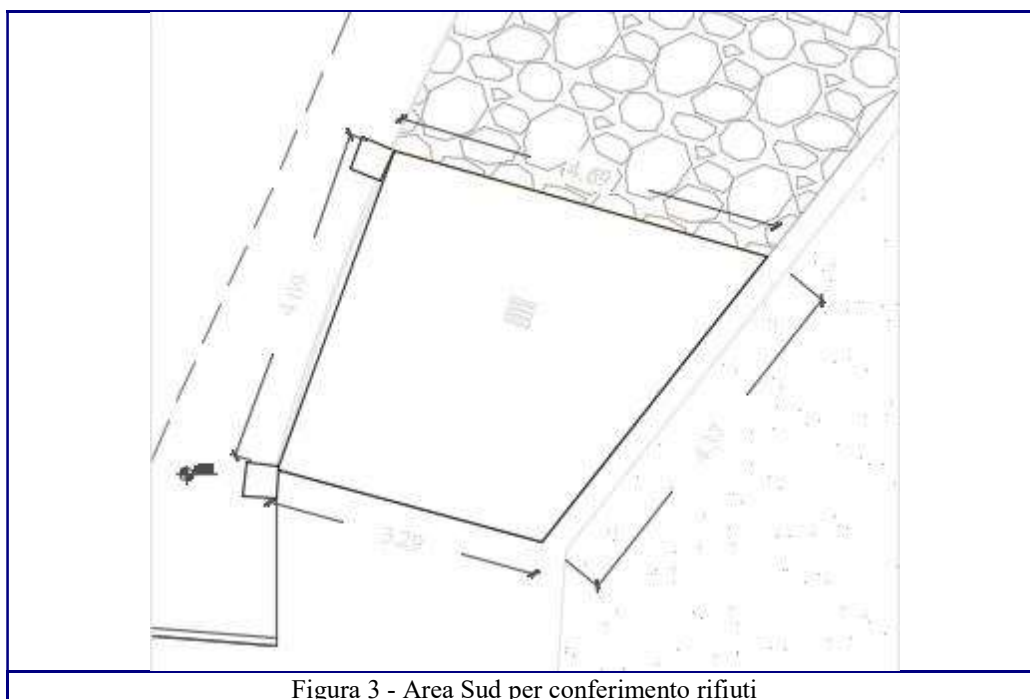
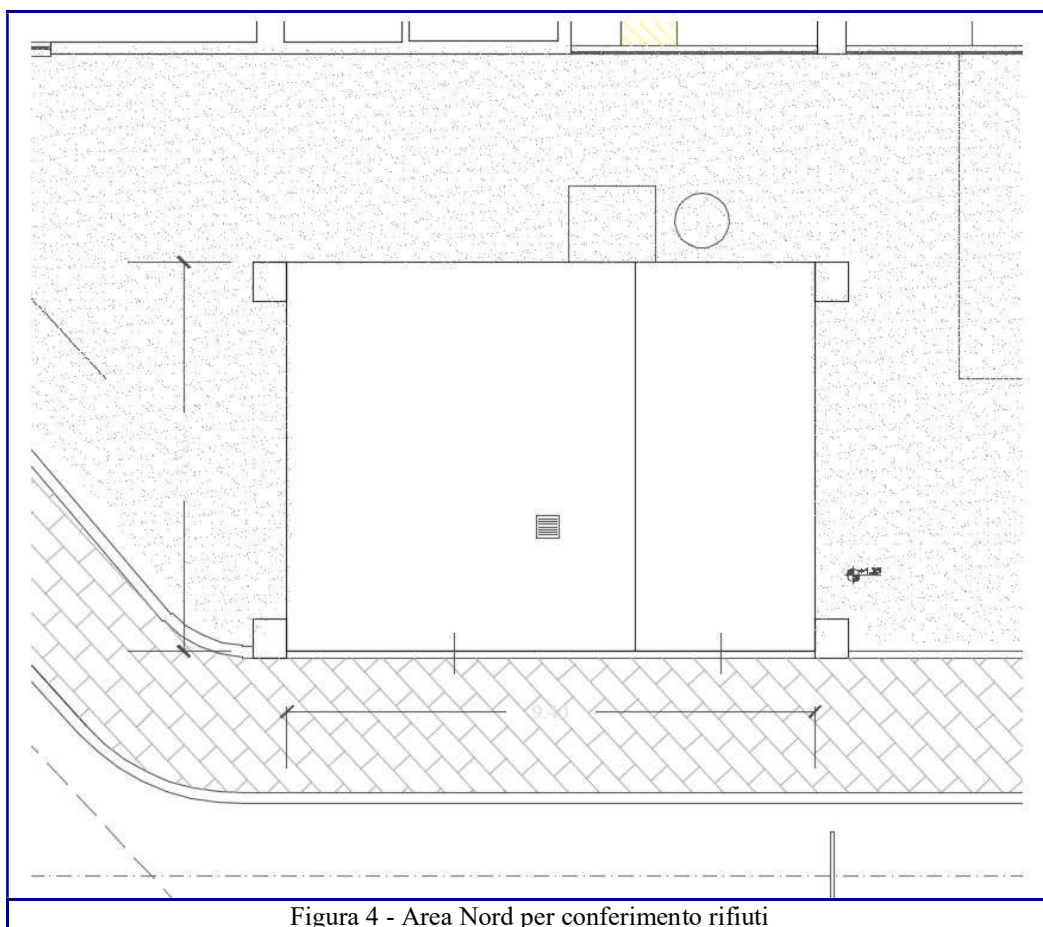


Figura 3 - Area Sud per conferimento rifiuti



3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE E RACCOLTA DEI RIFIUTI

Si premette che, per l'utenza che necessita di conferire rifiuti, il porto di San Vincenzo è raggiungibile telefonicamente al numero 0565/702025, oppure tramite e-mail all'indirizzo porto@marinadisainvincenzo.it nonché, in caso di urgenza, al numero attivo H24, 7 giorni su 7, 388/4091368.

3.1 Classificazione dei rifiuti

Al fine di assicurare la tutela ambientale, i rifiuti delle navi e quelli di cui alla Legge n. 60/2022 "SalvaMare" sono raccolti separatamente e conferiti all'impianto di raccolta portuale. Le tipologie dei rifiuti prodotti dalle navi secondo quanto indicato dalla MARPOL 73/78 si possono così distinguere:

1. Idrocarburi – residui oleosi di sentina (Annesso I);
2. Sostanze liquide nocive – NLS (Annesso II);
3. Acque reflue (Annesso IV);
4. Rifiuti solidi (Annesso V): rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo – c.d. "garbage";

5. Rifiuti relativi all'inquinamento atmosferico (Annesso VI).

Nell'ambito dei rifiuti di cui sopra, il presente piano ha ad oggetto i seguenti rifiuti:

ANNESSI MARPOL	CODICI CER	DESCRIZIONE
I II IV	16.01.14*	Liquidi antigelo pericolosi
	16.01.21*	Componenti pericolose
	13.02.08*	Olio minerale esausto
	13.04.03*	Acque di sentina
	13.08.02 *	Emulsioni oleose
	16.07.08*	Rifiuti contenenti olio
	16.10.01*	Soluzioni acquose di scarto
	20.03.04	Fanghi delle fosse settiche
V	20.01.01	Carta e cartoni
	20.01.02	Vetro
	20.01.08	Organico
	20.01.29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
	20.01.31*	Farmaci
	20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
	20.01.39	Plastica
	20.03.01	Rifiuti urbani misti non differenziati

La procedura operativa di cui al seguente punto 3.2, riguarda la gestione rifiuti di c.d. “garbage” e precisamente:

- rifiuti urbani non pericolosi conferiti in modo differenziato;
- rifiuti urbani pericolosi eventualmente conferiti in modo differenziato;
- rifiuti urbani non differenziati;

I rifiuti di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 3, nonché quelli “speciali pericolosi”, vengono gestiti esclusivamente nelle aree del Cantiere Navale, dove le imbarcazioni possono effettuare lavori di manutenzione oppure anche solo conferire tale genere di rifiuti, secondo la procedura di cui al successivo paragrafo 3.3.

3.1.1 Rifiuti accidentalmente pescati

Per i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, si rimanda innanzitutto a quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del D. Lgs. n. 197/2021, nonché dall'art. 2 della Legge n. 60/2022 c.d. "SalvaMare".

Premesso che i rifiuti accidentalmente pescati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 197/2021 sono esclusivamente quelli raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca, occorre specificare che nel porto di San Vincenzo non risultano essere stanziali pescherecci che utilizzino come strumento principale la rete a strascico (OTB) e l'approdo non viene utilizzato come punto di sbarco per pescherecci non stanziali. In conformità a tale circostanza, pertanto, non risultano essere stati sbarcati nell'ultimo triennio rifiuti di tale tipologia, né sussistono previsioni che possano far nascere una domanda significativa in tal senso.

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del sopra citato Decreto "*eventuali recuperi di rifiuti accidentalmente pescati (...) sono considerati rifiuti urbani*", in conformità peraltro con quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, gli stessi ove recuperati verranno ordinariamente conferiti secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.2, nelle aree di cui al precedente paragrafo 2.3.

Nelle bacheche portuali verranno date le indicazioni da seguire da parte di coloro che abbiano recuperato la suddetta tipologia di rifiuti. Dovrà essere fornito un numero telefonico attivo 24 ore su 24 – 7 giorni su 7. La Marina di San Vincenzo, titolare dell'utenza telefonica in questione, all'interno delle proprie procedure aziendali ISO 9.001 disporrà affinché, ricevuta la telefonata di avviso, personale incaricato intervenga prontamente al fine di consentire l'immediato conferimento dei rifiuti in questione all'interno delle due aree sopra citate.

Il conferimento di tali tipologie di rifiuti, in accordo col meccanismo tariffario descritto al successivo paragrafo 5, non comporta obbligo di corresponsione di alcuna tariffa. In accordo con tale previsione, in occasione di eventuali campagne di raccolta dei rifiuti potranno essere stipulati accordi o convenzioni per la gestione di tali categorie di rifiuti.

Qualora dovessero intervenire variazioni tali da far anche solo supporre una modifica dell'assetto sopra descritto, il presente paragrafo dovrà essere oggetto di nuova valutazione per il suo aggiornamento.

3.2 Procedure per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti di tipo c.d. "garbage"

Premesso che è sancito l'obbligo, per tutte le imbarcazioni che fanno scalo o stazionano nel porto turistico Marina di San Vincenzo, di conferire all'impianto portuale di raccolta i rifiuti prodotti a bordo dell'imbarcazione, sempre e comunque prima di lasciare il porto, di seguito sono descritte le procedure che devono essere seguite per accedere al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in questione.

Il conferimento dei rifiuti derivanti da raccolta differenziata e/o da considerare urbani avviene direttamente a cura degli equipaggi delle imbarcazioni da diporto e dei pescherecci presso i contenitori/cassonetti ubicati all'interno delle apposite aree a ciò dedicate, posizionate a Sud ed a Nord del porto e sopra meglio descritte al paragrafo 2.3 (vedasi figure 2, 3 e 4).

Al momento dell'arrivo dell'imbarcazione nel porto e, precisamente, durante la fase del disbrigo delle formalità contrattuali e di registrazione, l'armatore/conducente viene reso edotto delle norme del presente

piano e gli viene consegnata apposita tessera badge legata all'imbarcazione, con la quale potrà accedere alle aree ecologiche per il conferimento dei rifiuti appartenenti alle categorie sopra indicate.

Le informazioni relative alla tipologia di rifiuti che possono essere conferiti nelle sopra citate aree appositamente allestite saranno fornite all'utenza nell'ambito del documento informativo di cui al successivo Paragrafo 6 e sono rappresentate mediante apposita cartellonistica illustrativa, affissa in posizione adeguatamente visibile con riferimento alle aree in questione. I singoli contenitori avranno apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto in essi conferibile.

I rifiuti conferiti nelle aree appositamente allestite saranno avviati a destinazione finale in accordo con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti urbani e secondo una periodicità adeguata, sufficiente a garantire che i contenitori non superino l'85% del loro riempimento massimo. Durante il periodo estivo (01 maggio – 30 settembre), inoltre, a prescindere dall'effettivo riempimento dei contenitori, deve essere previsto il ritiro con frequenza almeno bisettimanale dei rifiuti organici, che potrebbero altrimenti produrre fenomeni odorigeni; tale frequenza potrà, tuttavia, essere anche settimanale qualora si registri il conferimento dei rifiuti organici prevalentemente durante i fine settimana.

Il gestore del porto Marina di San Vincenzo e l'Autorità Marittima, potranno richiedere al soggetto che risulterà affidatario del servizio di ritiro e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi l'adozione di una frequenza superiore, laddove se ne verificasse l'esigenza.

3.3 Procedure per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali

Si premette, per completezza, che l'attività di manutenzione delle imbarcazioni presenti nella "Marina di San Vincenzo" deve essere effettuata esclusivamente nelle aree di cantiere a ciò destinate e che la produzione dei rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi, per es. batterie, olii esausti, barattoli di vernice, etc.) derivante da tale attività attiene direttamente ed esclusivamente al Cantiere Navale Golfo di Mola S.r.l., che li produce nell'ambito delle lavorazioni che lo stesso svolge (Area "5" della Figura 2).

Al momento dell'arrivo dell'imbarcazione nel porto e, precisamente, durante la fase del disbrigo delle formalità contrattuali e di registrazione, l'armatore/conduttore viene reso edotto delle norme del presente piano e, in relazione ai rifiuti speciali di cui alla convenzione MARPOL, viene informato che gli stessi – se non prodotti nell'ambito delle sopra citate manutenzioni – potranno comunque essere conferiti esclusivamente ormeggiando l'imbarcazione presso le banchine del sopra citato cantiere navale del porto; in tal caso, il rifiuto appartenente a queste categorie potrà essere conferito agli impianti di trattamento/smaltimento in via diretta, ricorrendo ad apposita ditta terza autorizzata, individuata in sede di affidamento del servizio ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 197/2021, i cui riferimenti saranno inseriti nelle informazioni di cui al successivo paragrafo 6.

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere garantito dall'impresa autorizzata ed individuata entro un tempo d'intervento massimo di 24 ore (esclusi giorni festivi).

Il conferimento, come detto, dovrà avvenire esclusivamente ormeggiando l'imbarcazione presso le banchine sopra indicate, previo contatto col Cantiere Navale, che opera all'interno del porto di San Vincenzo, dal lunedì al sabato compreso, durante gli ordinari orari di lavoro; per ogni esigenza il cantiere potrà essere contattato al numero telefonico 0565-704717 oppure alla casella e-mail

sanvincenzo@golfomola.it nonché, in caso di urgenza, al numero attivo H24, 7 giorni su 7, 388/4091368.

Assicurata la disponibilità della banchina e contattata l'impresa autorizzata, al momento dello sbarco addetti incaricati dal soggetto gestore presteranno assistenza e dovranno essere pronti ad intervenire in caso di fenomeni accidentali di caduta dei rifiuti in mare, anche avvalendosi della collaborazione del gestore del porto. A tal scopo, il personale dovrà essere dotato di panne galleggianti di contenimento di eventuali sversamenti di liquidi e/o idrocarburi, aventi lunghezza pari ad almeno 1,5 volte la lunghezza fuoritutto dell'unità che deve conferire. Le manichette ed i raccordi dei tubi che dovessero essere utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi devono essere idonei allo scopo e mantenuti in perfetta efficienza, tanto da evitare ogni dispersione nell'ambiente.

3.4 Eventuale conferimento dei rifiuti da parte di una nave commerciale

Nell'ipotesi in cui una nave commerciale (non esentata o comunque avente obbligo/necessità di conferire) in ingresso al porto intendesse conferire i propri rifiuti speciali nonché i rifiuti prodotti a bordo dai passeggeri e dall'equipaggio e quelli accidentalmente pescati in mare, l'Armatore o il Comandante dell'unità dovrà prendere contatto rispettivamente con il Cantiere Navale (per i rifiuti speciali) e con il personale della "Marina di San Vincenzo" (per i rifiuti solidi da considerare urbani) ai recapiti e secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 3.2 e 3.3, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo o comunque, al più tardi, al momento della partenza dal porto precedente se la durata del tragitto verso il porto di arrivo è inferiore alle 24 ore.

In particolare, l'Armatore e/o il Comandante dell'imbarcazione dovranno comunicare in anticipo al Cantiere Navale ovvero alla "Marina di San Vincenzo" i dati dell'unità e specificare il tipo ed il quantitativo di rifiuti che si intende conferire agli impianti portuali di raccolta.

Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta, i soggetti all'uopo individuati ai sensi del precedente punto 3.3 nel caso dei rifiuti speciali, ovvero il gestore del porto se da questi incaricato, compilano in modo veritiero e preciso il modulo di "*ricevuta di conferimento dei rifiuti*", conforme all'allegato 3 del D.Lgs. n. 197/2021, e forniscono, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al Comandante della nave.

3.5 Organizzazione del servizio di trasporto e recupero/smaltimento

Ferma restando la distinta gestione dei rifiuti prodotti dalle navi tra rifiuti speciali e rifiuti da considerare urbani, il soggetto gestore dei rifiuti prodotti dalle navi e dei relativi impianti portuali di raccolta, provvederà - direttamente o tramite soggetto terzo - al servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti raccolti in ambito portuale agli impianti di smaltimento e/o recupero; in particolare, quest'ultimo provvederà al ritiro periodico dei rifiuti presenti nelle aree ecologiche ed avrà cura di effettuare il trasporto dei rifiuti ad idoneo impianto di recupero o smaltimento nel rispetto della vigente normativa ambientale. Detto soggetto dovrà possedere tutte le autorizzazioni previste per legge e tutti i mezzi impiegati in dette operazioni dovranno soddisfare le norme fissate dalla legislazione vigente.

4. ADEMPIMENTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del Decreto Legislativo n. 197/2021, il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta previsto dal presente Piano, oltre che vigilare sulla corretta applicazione del presente Piano dovrà attivare un registro di carico e scarico sul quale annotare tutti i movimenti relativi ai rifiuti gestiti ex art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e provvedere alla comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) ex art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006.

5. SISTEMA TARIFFARIO E RECUPERO DEI COSTI

La Marina di San Vincenzo S.p.A. addebita agli utenti del porto il costo di tutti i servizi portuali, compresi quelli per la raccolta, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti da considerare urbani, che consistono nell'ammortamento dei costi d'impianto e nelle tariffe per il trasporto e conferimento ai suddetti impianti per il trattamento e/o smaltimento.

Nello specifico, gli oneri di gestione dei rifiuti sono ridistribuiti integralmente secondo un metodo indiretto agli utenti con un criterio di calcolo millesimale, sulla base della superficie dello specchio acqueo occupato dal singolo posto barca.

Tale sistema appare adeguato in quanto conforme:

- al principio espresso all'art. 8, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 197/2021 (*“le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti”*);
- al principio espresso all'art. 8, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 197/2021 (*“al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'Allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti”*);
- incentiva in ogni caso tutte le imbarcazioni, anche quelle in transito nel porto di San Vincenzo, al conferimento, in quanto la tariffa per l'ormeggio comprende sempre anche detto onere;
- a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, del D. Lgs. n. 197/2021 (*“nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente (...) definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti”*).

In definitiva, in conformità alle citate previsioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 197/2021, il suddetto criterio è stato preferito in considerazione della tipologia e della natura delle imbarcazioni presenti nel porto di San Vincenzo e, pertanto, alla luce della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, si ritiene opportuno di non applicare una tariffa correlata all'effettiva quantità di rifiuti prodotti, ma esclusivamente un addebito dei costi effettivamente sopportati attraverso il suddetto sistema di suddivisione millesimale, come sopra descritto.

La raccolta ed il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati in mare dagli utenti del porto assegnatari del posto barca, non comportano obbligo di corresponsione di alcuna tariffa.

Per quanto concerne la comunicazione agli utenti del porto delle tariffe di cui all'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 197/2021, la Marina di San Vincenzo S.p.a. comunica annualmente agli utenti (insieme agli altri costi comuni recuperabili), tramite apposita società incaricata (la Marina di San Vincenzo Servizi S.c.r.l.), il costo effettivamente sostenuto relativo all'ammortamento ed all'esercizio degli impianti

portuali nonché all’invio all’impianto finale dei rifiuti urbani prodotti dalle imbarcazioni del porto, sulla base dei quali viene operata la ripartizione millesimale sopra descritta.

Qualora i termini indicati al Paragrafo 3.3 non venga rispettato, il Comandante della nave in attesa avrà diritto ad un indennizzo equivalente alla sosta gratuita all’ormeggio nel porto di San Vincenzo per tutto il tempo di ritardo provocato.

6. SISTEMA INFORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE

Ai fini di ridurre i rischi di inquinamento dei mari, di incentivare il sistema di raccolta dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni che scalano il porto nonché di sensibilizzare gli utenti all'osservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 197/2021 e dall’Ordinanza di approvazione del presente Piano, la “Marina di San Vincenzo” dovrà aver cura di consegnare agli utenti del porto un documento informativo contenente le seguenti informazioni, rese note anche con l'affissione del citato documento nella bacheca degli Uffici presenti sul porto (vedasi punto “1” della Figura 2):

1. una nota di sintesi dell'organizzazione della gestione dei rifiuti in ambito portuale;
2. l'indicazione della dislocazione all'interno del porto dei punti di raccolta dei rifiuti e specificatamente delle due aree ecologiche dedicate, poste a Nord e Sud del porto, nonché del Cantiere Navale, con relative procedure previste per il conferimento delle varie tipologie di rifiuti;
3. le procedure per segnalare le eventuali disfunzioni e i disservizi nelle fasi di svolgimento del servizio, mediante compilazione di apposito modulo di segnalazione allegato al presente Piano (Allegato 2).

7. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Il presente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti, secondo il dettato normativo dell'art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 197/2021 e ss.mm. e ii., considerando la pianificazione regionale in materia dei rifiuti, verrà nuovamente sottoposto a valutazione ed approvazione al più tardi ogni 5 (cinque) anni e, comunque, in caso di eventuali ed importanti variazioni delle infrastrutture portuali, del traffico navale, del sistema gestionale del porto o di novità normative.

8. MONITORAGGIO

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente Piano, nonché un efficace controllo della congruità e dell’efficienza dei servizi offerti, si prevedono specifiche misure di monitoraggio a carico del gestore del servizio, il cui esito dovrà essere trasmesso annualmente all’Autorità marittima per le valutazioni di competenza (gennaio-dicembre).

Ogni anno, inoltre, il soggetto gestore è tenuto a fornire all'Autorità competente le informazioni relative alla gestione svolta nell’anno precedente (gennaio-dicembre), in merito a quantitativi e tipologie di rifiuti raccolti e gestiti.

Nell’ambito delle forme di consultazione e di vigilanza previste dagli artt. da 32 a 39 del Regolamento del porto di San Vincenzo approvato con delibera GM n. 199 del 14/9/2007 (comitato degli utenti e commissione di garanzia), la Marina di San Vincenzo dovrà acquisire le seguenti notizie:

- Grado di efficienza delle strutture messe a disposizione dal gestore del servizio;
- Grado di accessibilità delle strutture;
- Grado di disponibilità e prontezza operativa delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal gestore;
- Inconvenienti o inefficienze maggiormente frequenti;
- Incongruenze e inadeguatezza di carattere operativo / tariffario / logistico;
- Ipotesi di implementazione e miglioramento delle modalità operative delle risorse.
- Compatibilità delle strutture e delle modalità operative del servizio con gli insediamenti produttivi e turistico/ambientali presenti nella zona.

Anche l'esito di tali consultazioni dovrà essere trasmesso annualmente all'Autorità marittima per le valutazioni di competenza (gennaio-dicembre). In caso di segnalazione di disservizi la Marina di San Vincenzo S.p.a. darà seguito alla gestione della "non conformità" secondo la propria procedura di ISO 9001 di qualità aziendale PG 10.

9. CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Responsabile del controllo sull'attuazione del presente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Porto turistico di San Vincenzo è il Capo del Circondario di Piombino, che lo esercita per il tramite della Delegazione di spiaggia di San Vincenzo.

10. DISPOSIZIONI FINALI

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente Piano, approvato con apposita Ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Piombino e la cui pubblicità verrà assicurata mediante opportuna diffusione.

San Vincenzo,

Spett.le
DELEGAZIONE di SPIAGGIA
 di San Vincenzo
 Via Beatrice Alliata, n. 14
57027 SAN VINCENZO (LI)

disanvincenzo@mit.gov.it

sanvincenzo@guardiacostiera.it

Oggetto: **Djy-182/03--produzione-rifiuti-porto-di-San-Vincenzo-anno--2019-2021-2021.**

Con la presente la Marina di San Vincenzo S.p.a. comunica la produzione di rifiuti nel porto di San Vincenzo durante gli anni 2019-2020-2021.

		2019	2020	2021
MARPOL ANNEX V				
CER-20-03-01--Rifiuti urbani misti (non differenziati)	KG	41.080	46.280	51.420
MARPOL ANNEX I--II--IV				
CER-16.01.14*-Liquidi antigelo pericolosi	KG	0	0	25
CER-16.01.21*-Componenti pericolose	KG	24	58	153
CER-13.08.02*-Emulsioni oleose	KG	3.000	300	1.004
CER-16.07.08*-Rifiuti contenenti olio	KG	0	0	350
CER-16.10.01*-Soluzioni acquose di scarto	KG	0	0	7.140
CER-13.02.08*-Olio Minerale esausto	KG	1.850	995	2.450
CER13.04.03*-Acque di sentina	KG	1.110	1.940	1.760

Distinti saluti.

Marina di San Vincenzo S.p.a.

**SCHEDA di SEGNALAZIONE
INADEGUATEZZE IMPIANTI e SERVIZI per il
conferimento dei RIFIUTI**

Dati del dichiarante:

Nome: _____ Cognome: _____

Unità (specificare se Comandante/Armatore o altro)

Il servizio di gestione rifiuti prodotti dalle navi è EFFICIENTE?

SI

NO

Se NO, riportare i motivi dell'inefficienza: